

- ALLEGATO B -

SCHEMA DI APPROFONDIMENTO "INFRASTRUTTURE LOCALI"

1. Premessa

La presente scheda ha l'obiettivo di fornire una corretta valutazione di compatibilità per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture locali.

La Comunicazione 2016/C 262/ della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato prevede che le norme sugli aiuti di Stato si applichino al finanziamento pubblico delle infrastrutture aventi un uso economico, indipendentemente dallo stato giuridico del beneficiario, fatte salve le fattispecie individuate dalla stessa.

Il «finanziamento pubblico delle infrastrutture» comprende tutte le forme di apporto di risorse statali per la costruzione, l'acquisizione o la gestione delle infrastrutture.

In alcuni paragrafi della citata Comunicazione Stato (cfr. punti 191 ss.) la Commissione ha ritenuto che in circostanze specifiche il sostegno pubblico a tali progetti infrastrutturali non sia idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri, con particolare riferimento a:

- a) strutture sportive e ricreative destinate prevalentemente a un bacino di utenza locale e non idonee ad attirare clienti o investimenti da altri Stati membri;
- c) ospedali e altre strutture di assistenza sanitaria che forniscono i normali servizi sanitari destinati alla popolazione locale e che non rischiano di attrarre clienti o investimenti;
- e) centri di conferenze, a condizione che sia effettivamente improbabile che l'ubicazione e i potenziali effetti dell'aiuto sui prezzi dirottino gli utenti da altri centri in altri Stati membri;
- f) piattaforme di informazione e di rete destinate ad affrontare direttamente i problemi della disoccupazione e i conflitti sociali in una zona predefinita e poco estesa;
- g) i piccoli aeroporti o porti che servono prevalentemente un'utenza locale, con la conseguente limitazione al livello locale della concorrenza esercitata sui servizi, e per i quali l'incidenza sugli investimenti transfrontalieri è solo marginale;
- h) il finanziamento di taluni impianti a fune (in particolare di skilift) nelle località poco attrezzate e con capacità turistiche limitate. La Commissione ha chiarito che di norma si dovrebbe tener conto dei seguenti elementi per distinguere tra impianti destinati ad un'attività idonea ad attrarre utenti non locali, che solitamente incidono sugli scambi, e gli impianti finalizzati allo sport in località poco attrezzate e con capacità turistiche limitate, nelle quali il sostegno pubblico non è tale da incidere sugli scambi tra Stati membri: a) l'ubicazione degli impianti (ad esempio, nel contesto urbano o di collegamento tra centri abitati); b) i tempi di funzionamento; c) la caratterizzazione prevalentemente locale dell'utenza (numero di skipass giornalieri rispetto a quelli settimanali); d) il numero totale e la capacità degli impianti rispetto al numero degli utenti residenti; e) la presenza, nella zona, di altri impianti finalizzati al turismo. Con gli adeguamenti necessari, fattori analoghi potrebbero essere pertinenti anche per altri tipi di impianti.

2. Definizione di infrastrutture locali

Il considerando 75 del regolamento del Gber prevede *“La disponibilità di infrastrutture a livello locale costituisce un presupposto importante per migliorare il clima per le imprese e i consumatori e per ammodernare e sviluppare la base industriale al fine di garantire il pieno funzionamento del mercato interno, come indicato nella raccomandazione del Consiglio sugli orientamenti di massima per le*

politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione , che fa parte degli orientamenti integrati della strategia Europa 2020. Se messe a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria, tali infrastrutture consentono di creare un ambiente favorevole agli investimenti privati e alla crescita, contribuendo quindi positivamente a obiettivi di interesse comune, in particolare le priorità e gli obiettivi della strategia Europa 2020, senza aumentare i rischi di distorsione.

In linea generale l'approccio della Commissione sul sostegno alle infrastrutture è decisamente cambiato a seguito della sentenza sul caso dell'aeroporto di Lipsia, nella quale la corte ha affermato che la costruzione di un'infrastruttura destinata ad essere utilizzata ai fini commerciali riguarda un'attività economica e come tale è soggetta alle regole in materia di aiuti di Stato. Soffermandosi sull'importanza strategica per la crescita degli investimenti infrastrutturali la Commissione ha sentito l'esigenza di valutare quando un'infrastruttura sia destinata all'esercizio di un'attività economica e di indicare in quali circostanze il finanziamento di un'infrastruttura può comportare aiuti di Stato. Non tutte le infrastrutture sono sfruttate a fini commerciali. Questo riconoscimento consente di individuare interventi che non costituiscono aiuto di Stato. Il criterio deve riferirsi da un lato alle modalità di gestione e di offerta all'utenza del servizio oggetto dell'intervento pubblico, dall'altro alla collocazione dell'infrastruttura, alla sua dimensione ed al fatto che essa si rivolga (appunto per le caratteristiche dimensionali e o l'ubicazione) ad un'utenza locale e ad un uso amatoriale senza alcuna possibilità nemmeno teorica di essere gestita in chiave economica.

Si ritiene che il concetto di infrastruttura locale abbia carattere residuale poiché, secondo la lettura dell'art. 56, si applica solo laddove non si applichi nessun'altra disposizione del GBER. Infatti per infrastruttura locale si intende l'infrastruttura diversa da quelle dedicate, da quelle aeroportuali, portuali e via dicendo. L'esenzione di cui all'articolo 56 non si applica nemmeno alle infrastrutture dedicate, che sono definite come infrastrutture costruite per imprese individuabili ex ante e adeguate alle loro esigenze. Affinchè un'infrastruttura possa essere considerata dedicata ad una singola impresa deve essere dimostrato che altri operatori non se ne possono avvalere nemmeno in futuro. La non esaustiva definizione sopra riportata lascia intendere che sarebbero ascrivibili a questa categoria un ente fieristico che ospita manifestazioni di respiro limitato o un incubatore di imprese, ad un'infrastruttura di trasporto locale, ad un parcheggio scambiatore ad un centro per la logistica, ad un centro di riabilitazione.

3. Ipotesi di non aiuto delle infrastrutture locali

A giudizio della Commissione Europea si ritiene che “ *Alcune misure adottate dagli Stati membri riguardo alle infrastrutture locali non costituiscono aiuti in quanto non soddisfano tutti i criteri dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, ad esempio perché il beneficiario non svolge un'attività economica, perché non vi sono effetti sugli scambi tra Stati membri o perché la misura costituisce una compensazione per un servizio di interesse economico generale che risponde a tutti i criteri della giurisprudenza sul caso Altmark .*”

Nella Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato la Commissione ricorda che i criteri utilizzati per escludere la presenza di aiuti nei casi che le sono stati sottoposti sono:

- il fatto che l'aiuto non attiri domanda o capitali nella regione interessata e non ostacoli lo stabilimento di imprese di altri Stati membri;
- Il fatto che i beni o servizi che beneficiano del sostegno pubblico siano destinati al mercato locale o siano caratterizzati da una zona di attrazione limitata dal punto di vista geografico;
- L'incidenza solo marginale sui mercati e sui consumatori degli Stati membri;
- Non sono soggette alle norme sugli aiuti di stato le generali, accessibili a tutti come una strada pubblica o a una via navigabile; ambiti in cui lo Stato esercita poteri pubblici quali la protezione civile o di sicurezza pubblica; ipotesi collegate ai servizi di interesse economico generale.

Un criterio utile a tracciare il confine tra aiuto e non aiuto nel caso delle infrastrutture in oggetto può essere quello della dimensione dell'infrastruttura e del suo utilizzo, della sua ubicazione e della capacità del territorio di ospitare eventi di grande portata e di richiamare un pubblico da un'area vasta che travalichi anche potenzialmente i confini nazionali.

Ad esempio si potrebbe ritenere che il finanziamento di un'infrastruttura da parte o a favore di un Comune di piccole dimensioni abbia in principio rilevanza locale e non costituisca dunque aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1. A questo esempio si aggiungono anche altri che si riferiscono a piccoli musei, eventi culturali o piscine, campi sportivi, campi da golf utilizzati da un'utenza di prossimità, oppure a piccoli porti, ad aeroporti su piccole isole, a centri medici che forniscono servizi alla popolazione locale ecc...

Va da sé che la valutazione della rilevanza puramente locale di un'attività non deve basarsi su una presunzione ma su elementi fattuali e che l'impatto potenziale sugli investimenti deve essere prevedibile e marginale. Inoltre è importante tenere presente che tali valutazioni devono tener conto della eventuale appartenenza del beneficiario ad una catena o una rete e quindi non limitarsi alla singola entità coinvolta.

Di seguito vengono elencate le prassi decisionali della Commissione europea sulla valutazione di non aiuto di progetti afferenti a infrastrutture locali.

- **Decisione SA.37904** (2013) Germania - presunti aiuti di Stato al centro medico di Durmesheim. Il Comune Durmesheim aveva ristrutturato un vecchio edificio scolastico poi dato in locazione al Klinikum Mittelbaden per la fornitura di servizi sanitari e medici. Dall'analisi delle circostanze specifiche del caso è emerso che il beneficiario dell'aiuto operava in un'area limitata con servizi rivolti alla popolazione locale (bacino di utenza locale). Inoltre, ciò che rendeva ancora più improbabile la concorrenza transfrontaliera era il fatto che la scelta dell'operatore sanitario e dei servizi che esso offriva, fosse fortemente influenzata dal sistema sanitario regionale e dal sistema di rimborso. La Commissione ha concluso che la concorrenza transfrontaliera per i servizi sanitari e medici standard disponibili a livello locale è fortemente improbabile. Successivamente tale principio è stato recepito nella Comunicazione del 2016, secondo cui la nozione di non aiuto può applicarsi anche a taluni finanziamenti pubblici delle infrastrutture, in particolare delle infrastrutture locali o municipali, anche se sono gestite a fini commerciali nel caso in cui ricorra la natura prevalentemente locale del bacino di utenza o la prova del fatto che è poco probabile che siano attratti investimenti transfrontalieri o clienti da altri Stati membri. Il non aiuto ricorrerebbe anche se manca ad es. la remunerazione del servizio (Cfr. Comunicazione del 2016 punto 210);

- **Decisione SA.37963** del 29.04.2015 - presunto aiuto di Stato in favore del centro nazionale di addestramento all'aperto nelle montagne scozzesi "Glenmore Lodge", attivo nell'ambito dell'erogazione di: corsi di qualificazione per allenatori e istruttori di montagna per l'ottenimento di certificazioni rilasciate da Organismi di governo nazionali; corsi di formazione in abilità di montagna, mountain bike, passeggiate in montagna e navigazione per i non allenatori. Il presunto aiuto avrebbe riguardato quest'ultima attività. La Commissione europea ha osservato che la seconda attività risultava secondaria rispetto a quella principale di erogazione di corsi di qualificazione per allenatori e istruttori di montagna, e che la stessa svolta in altri Stati membri generava un'entrata corrispondente solo al 4%-7% del reddito commerciale annuo di Glenmore Lodge. In particolare, fornendo il beneficiario beni o servizi in un'area limitata all'interno di uno Stato membro e considerato che nessun investitore straniero avesse sede in Scozia per offrire servizi simili, la Commissione ha ritenuto che fosse improbabile l'arrivo di clienti da altri Stati membri con la conseguenza di un effetto più che marginale sul commercio tra gli Stati membri;

- **Decisione SA.38208** del 29.04.2015 - presunto aiuto di Stato in favore dei club di golf di proprietà dei relativi soci. L'aiuto sarebbe consistito nell'esenzione dell'imposta sul reddito (se inferiore a £ 30.000) derivante dall'attività commerciale a beneficio dei non soci e dell'imposta sui

redditi sugli immobili con reddito lordo inferiore a £ 20.000 . Per quanto riguarda l'effetto sugli scambi, il denunciante sosteneva che molti dei club di golf di proprietà dei membri facessero pubblicità all'estero e offrissero l'iscrizione all'estero per consentire ai visitatori di altri Stati membri di giocare a golf nei loro stabilimenti a prezzi vantaggiosi. La Commissione, in linea con quanto affermato in casi (come ad es. le piscine di Dorsten), ha affermato che il sostegno concesso agli impianti sportivi locali e allo sport amatoriale non è generalmente considerato aiuto di Stato. Nel caso di specie si trattava di misure fiscali molto limitate a vantaggio solo dei CASC (Community Amateur Sports Clubs), che per essere qualificati tali sono soggetti a una serie di restrizioni che li portano ad essere inadatti ad attirare clienti dall'estero / stabilimenti transfrontalieri. In conclusione, sotto il profilo della rilevanza puramente locale, la Commissione ha ritenuto che le misure fiscali in argomento non siano tali da pregiudicare il commercio tra Stati membri;

- **Decisione SA.16943** del 18.02.2004 inerente al regime di aiuti volto alla valorizzazione delle attività dei musei di interesse locale in Sardegna. La Commissione ritiene in generale che i progetti di portata limitata dei musei di interesse locale non incidono sugli scambi intracomunitari. Pertanto, tenuto conto della natura locale delle attività finanziate dal regime notificato, della loro portata limitata e del modesto ammontare dell'aiuto finanziario, la misura in esame non sembra avere alcuna incidenza sul commercio intracomunitario. La misura chiaramente indirizzata alla conservazione del patrimonio culturale e a facilitarne il godimento da parte del pubblico, in considerazione dell'ammontare ridotto del finanziamento e della natura locale delle attività coinvolte, non altera le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune.

- **Decisione SA.39403** (2014N) Intervento di ampliamento del piccolo porto di Lawersoog (Paesi Bassi). L'intervento consiste nell'ampliamento della banchina di pesca per facilitare metodi di pesca più sostenibile e altri interventi volti a migliorare la sicurezza del porto per fini ricreativi. Il porto è utilizzato per fini commerciali (piccola pesca) e come porto turistico per imbarcazioni da diporto (60 ormeggi). La Commissione ritiene che il contributo concesso all'autorità portuale locale per tali lavori non costituisca aiuto di Stato in quanto non interferisce sugli scambi tra Stati membri perché ha un impatto puramente locale. L'attrattività del porto è legata più alla sua vicinanza alle zone di pesca interessate che alle sue infrastrutture, come per esempio la lunghezza della banchina. Gli interventi infrastrutturali non comportano l'aumento della profondità del porto e quindi la possibilità di ingresso di imbarcazioni più grandi. I pescatori che utilizzano il porto di Lawersoog provengono da una zona geografica limitata. L'intervento sulla banchina non determina lo spostamento di clienti da un altro Stato membro né incide sulle condizioni di investimenti e spostamenti da altri Stati membri. Le stesse considerazioni valgono per l'utilizzo del porto a fini turistici in quanto 60 ormeggi sono davvero irrilevanti nel contesto del mercato europeo degli ormeggi così come poco cospicuo è il fatturato del porto turistico.

- **SA.33149 SA.37432 SA.38035**. Trattasi di decisioni in cui la Commissione, nella valutazione di fattispecie concrete che hanno interessato rispettivamente il sostegno pubblico a un quartiere di Kiel, ad ospedali pubblici in una regione cecoslovacca e ad una clinica di riabilitazione tedesca, ha dichiarato l'inesistenza di profili di aiuto in quanto le agevolazioni pubbliche in questione non sarebbero in grado di falsare la concorrenza in quanto è assolutamente improbabile che i servizi offerti dai beneficiari delle agevolazioni pubbliche siano in grado di attirare un utenza proveniente da altri Stati membri. La Commissione Europea ha affermato che solo un ospedale altamente specializzato in particolari cure può rivelarsi di rilievo internazionale e capace di attirare utenti provenienti da altri Stati membri ed avere così la capacità alterare la concorrenza. Viceversa, le strutture che offrono servizi standard vengono scelte dall'utenza locale in quanto queste ultime sono inevitabilmente influenzate dalla lingua parlata e dalle caratteristiche del sistema sanitario e/o dal rimborso nazionale. In altri termini la fornitura di certi servizi ha le caratteristiche per essere considerati di fascino internazionale ma appetibili solo localmente. In tutte le decisioni la Commissione precisa anche che gli effetti sugli scambi intraunionali non possono/devono essere

meramente ipotetici o presunti ma occorre analizzarli al fine di verificare l'esistenza di importanti (e non marginali) effetti della misura sugli eventuali investimenti transfrontalieri.

- **Decisione n. SA.32615** (2011/N) – Italia Ammodernamento degli impianti di risalita a fune della Regione Marche. La Commissione in generale, ritiene che i finanziamenti pubblici ad impianti di risalita a fune situati in stazioni turistiche alterino la concorrenza e incidano sugli scambi fra Stati membri. Tuttavia, conformemente alla prassi, nel caso di impianti di risalita a fune utilizzati per il mero uso locale ubicati in aree con una ricettività turistica assente o limitata e con uno scarso numero di strutture dedicate alla pratica degli sport invernali, gli utenti sono principalmente i residenti di dette località che, di solito, non considererebbero come alternativa gli impianti in un diverso Stato membro. In tal caso si potrebbe quindi ammettere che il finanziamento pubblico non provoca distorsioni di concorrenza, né ostacola gli scambi tra Stati membri e di conseguenza non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. 14. Nelle decisioni relative ai casi N 676/2002 Impianti funiviari Valle d'Aosta⁴ e N 731/2007 Contributo per le aree sciabili in Veneto, la Commissione ha deciso nello stesso senso, considerando la fattispecie puramente locale.

4. Ipotesi di aiuto di stato delle infrastrutture locali

Viceversa, qualora il finanziamento di queste infrastrutture locali costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, tali aiuti dovrebbero essere esentati dall'obbligo di notifica solo quando si tratta di importi modesti ed ai sensi dell'articolo 56 del regolamento GBER che sancisce la compatibilità, a determinate condizioni, degli aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali volte a migliorare a livello locale il clima per l'impresa e consumatori e ad ammodernare e sviluppare la base industriale.

L'articolo 56 fa riferimento ad infrastrutture locali che possano avere un effetto sugli scambi tra gli Stati membri. L'impressione, come già indicato in premessa, è che si tratti di una categoria residuale nella quale si vanno a collocare infrastrutture che rispondano a caratteristiche assai vaghe. Le disposizioni di cui all'articolo 56 riguardano soltanto la concessione di aiuti agli investimenti per il proprietario dell'infrastruttura. Pertanto, un operatore in house che benefici degli aiuti deve essere soggiacere alle disposizioni di cui all'art. 56. Inoltre si sottolinea che le infrastrutture oggetto di finanziamento ai sensi dell'articolo 56 devono essere messe a disposizione degli interessati su base aperta trasparente e non discriminatoria al prezzo di mercato ed è necessario che la loro gestione sia affidata ad un terzo nel rispetto dei principi dell'evidenza pubblica. Infine per evitare che l'aiuto per la realizzazione dell'infrastruttura locale comporti una ricaduta indiretta sugli utenti della stessa, la norma richiede che il prezzo applicato per l'uso dell'infrastruttura da parte delle imprese corrisponda a quello di mercato; diversamente, un eventuale trattamento di favore (utilizzo a prezzo scontato o gratuito) potrebbe essere accordato unicamente in *de minimis*, in quanto si riferirebbe ad una spesa di funzionamento dell'impresa.

Sono ammissibili ad aiuto i costi degli investimenti materiali e immateriali. L'importo dell'aiuto è calcolato col metodo del deficit di finanziamento, come differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento; questo deve essere determinato *ex ante*, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero. Gli investimenti che comportino costi pari o superiori a 20 milioni di euro o un aiuto pari o superiore a 10 milioni non sono coperti dall'esenzione, ma devono essere notificati.

Di seguito vengono elencate le prassi decisionali della Commissione europea sulla valutazione di aiuto di progetti afferenti a infrastrutture locali:

- Costruzione o ammodernamento di infrastrutture di carico e gestione dei rifiuti urbani (in probabile concorso/completamento dell'art. 47). (Slovacchia **SA.59312**; Slovacchia **SA. 44980**).
- Recupero o costruzione di residential and non-residential buildings (Svezia, **SA.56542**); riqualificazione di alloggi esistenti da riadattare per esigenze speciali degli anziani (Germania

SA.58629; Germania **SA.50414**). Costruzione di alloggi sociali (Germania SA.63339) o di alloggi per lavoratori mobili (Estonia **SA.50702**). Riqualificazione degli alloggi esistenti e costruzione di nuovi alloggi con il fine di garantire un'efficace rigenerazione fisica, sociale e ambientale nelle aree caratterizzate da offerta limitata a fronte di una domanda elevata (Regno Unito **SA.41846**).

- Interventi per garantire l'accessibilità agli edifici pubblici alle persone con bisogni speciali (Polonia **SA.100376**; **SA.100388**; **SA.100389**; **SA.101174**; **SA.101176**).
- Realizzazione di spazi di incontro per anziani (Paesi Bassi **SA.101161**).
- Infrastrutture portuali e intermodali/multimodali locali (Romania **SA.60142**).
- Edifici di supporto all'agricoltura e all'allevamento da sfruttare per finalità turistiche, di formazione specialistica, didattiche e veterinarie, serventi alle aziende di allevamento (Regno Unito **SA. 57336**).
- Riqualificazione stazione ferroviaria di Cheltenham (Regno Unito **SA. 57334**).
- Opere di potenziamento e miglioramento della dotazione infrastrutturale del terminal intermodale della SDAG di Gorizia (Italia **SA.100029**).
- Contributo ad hoc straordinario per interporto di Trieste (Italia **SA.100702**).
- Contributo ad hoc straordinario per interporto centro commerciale di Pordenone (Italia **SA.100709**).
- Concessione di un contributo alla società Interporto-Centro ingrosso di Pordenone S.p.A. per l'ampliamento e l'ammodernamento del Centro servizi (Italia - FVG, **SA. 49948**).
- Concessione di un contributo alla società Interporto-Centro ingrosso di Pordenone S.p.A. (Italia FVG, **SA. 49949**).
- Interventi di ripristino della funzionalità dei binari 1 e 2 presso lo scalo Partidor di via Baviera a Udine (Italia_FVG **SA.102455**).
- Interventi per il miglioramento delle condizioni nel trasporto pubblico locale su rotaia e su strada e nel trasporto merci su rotaia nello stato dello Schleswig-Holstein (Germania **SA.100250**).
- Costruzione di infrastrutture ciclabili necessarie e aggiuntive e creazione di servizi ciclabili locali (Germania **SA.102297**).
- Interventi di interconnessione sostenibile delle aree urbane del comune del Pireo con fornitura di autobus "verdi" (Grecia **SA. 102456**).
- Interventi finalizzati alla promozione di ambienti urbani sostenibili attraverso l'aumento della quota di trasporto passeggeri con mezzi pubblici o traffico ciclabile, o soluzioni sostenibili per il trasporto merci (Svezia **SA.43641**).
- Riqualificazione del centro di formazione in materie assistenziali e sanitarie Guilford College (Regno Unito **SA.57591**).
- Investimenti ad alta efficienza energetica nel campo delle infrastrutture scolastiche (Belgio **SA. 101956**).
- Interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici e delle istituzioni culturali (Germania **SA.43308**).
- Estensione rete banda larga (N.B. tale forma di sostegno è dal 2021 normata dall'art. 52 e pertanto non è più possibile il ricorso all'art. 56) (Spagna **SA. 50328**).

- Investimento in stazioni di rifornimento di gas al di fuori delle reti di trasporto e distribuzione del gas e destinata principalmente al trasporto di gas gassoso prodotto da biomasse.
- Investimento punto di ricarica per autobus elettrico destinato al trasporto pubblico locale (N.B. tale forma di sostegno è dal 2021 normata dall'art. 36 bis e pertanto non è più possibile il ricorso all'art. 56) (Finlandia **SA.58321**).
- Investimento per un sistema di ricarica per autovetture elettriche. Infrastruttura pubblica di rifornimento di idrogeno per veicoli commerciali e autobus alimentati a idrogeno (N.B. tale forma di sostegno è dal 2021 normata dall'art. 36 bis e pertanto non è più possibile il ricorso all'art. 56) (Germania **SA.58421**; Germania **SA.59263**).
- Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in aree private ma accessibili al pubblico in Amburgo (Germania **SA.44200**).
- Installazione di un'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici nella regione del Parco Nazionale Hahn-Hunsrück (Germania **44346**).
- Investimenti infrastrutturali per accrescere e migliorare la fornitura di combustibili alternativi in Bassa Sassonia (Germania **SA.45675**).
- Realizzazione di impianti di rifornimento di biometano in stazione pubblica; Impiego di autobus a gas che consumano biometano nell'organizzazione di servizi pubblici regolari (Estonia **SA.43899**).
- Misure infrastrutturali per networking e cooperazione (Germania **SA.58335**). Parchi di attività economica; centri servizi alle industrie (Belgio SA. 50489).
- Infrastruttura che ospita spazi di lavoro condivisi "Digital House, Stockton-on-Tees" (Regno Unito **SA.44214**).
- Subsidiebesluit "Espace Marco Polo"_ Progetto di rinnovamento urbano_interventi su infrastruttura Marco Polo, area di 7.000 mq destinata a ospitare PMI a supporto dell'imprenditorialità (Belgio **SA.46031**).
- Promozione delle infrastrutture legate alle imprese (settore: aree industriali e commerciali, centri tecnologici e start-up, strutture multifunzionali) (Germania **SA.45336**).
- Concessione di contributi alla società Autoporto s.p.a. per l'attuazione di interventi relativi all'efficientamento energetico (Italia, Valle d'Aosta **SA.51112**).
- Aiuto ad hoc per la realizzazione del Parco tecnologico di Brunico (Italia **SA.58402**).
- Infrastrutture turistiche senza barriere architettoniche, purché ulteriori alle obbligatorie per legge.
- Costruzione di edifici scolastici; costruzione e ampliamento di asili nido (Germania **SA.59205**).
- Ammodernamento e ristrutturazione dei centri di formazione interaziendali finalizzati alla formazione e al perfezionamento professionale (Germania **SA.100622**; Germania **SA.100621**).
- Ampliamento del centro educativo HVHS Hustedt (Germania **SA.44183**).
- Interventi su infrastrutture dell'Harwell Science and Innovation Campus (Regno Unito SA.44073 e **SA.45398**).
- Ristrutturazione/riqualificazione dell'ex quartier generale NUM, Barkers Pool, Sheffield City Center (Regno Unito **SA.44072**).

- Interventi infrastrutturali dei dipartimenti di automazione e di ingegneria elettrica della BGE Aachen della Camera dell'Artigianato di Aquisgrana (Germania **SA.45571 e SA.45572**).
- Realizzazione di un parco scientifico e tecnologico - asse prioritario 1 "Sviluppo di un'economia basata su attività di conoscenza e innovazione" del programma operativo "Sviluppo della competitività dell'economia bulgara" 2007-2013 (Bulgaria **SA.41957**).
- Approvvigionamento idrico e smaltimento delle acque reflue (Germania **SA.59205**, stesso regime di sopra).
- Riqualificazione di aree industriali obsolete o abbandonate (Belgio **SA. 57084**; Belgio **SA.60019**). Riqualificazione regioni carbonifere (Germania **SA.60111**): Aree sosta per escursioni acquatiche e recupero di vecchie miniere di lignite (Germania **SA.60255 e SA.60257 SA.50415; SA.50945; SA.50956; SA.51479; SA.52230; SA.52231; SA.52232**) Interventi di riqualificazione vecchie miniere di lignite e riabilitazione mineraria (Germania **SA.100057; SA.100061; SA.100066; SA.100073; SA.100104; SA.100105; SA.100111; SA.100112; SA.100113; SA.100116**).
- Ammodernamento dei sistemi di irrigazione (Repubblica Ceca **SA.59906**). Realizzazione di un impianto fotovoltaico agricolo e di un impianto di irrigazione (Germania **SA. 101662**).
- Realizzazione del sistema idrico Glasparyl+ (Paesi Bassi **SA.42129**).
- Interventi di riqualificazione ambientale (Repubblica Ceca **SA. 50310**).
- Interventi di sviluppo dei comprensori turistici (Italia_Provincia Bolzano **SA.102374**)
- Interventi sulle infrastrutture locali in area montana della Regione Friuli Venezia Giulia (Italia_FVG **SA. 39574**). **SA. 50067; SA. 50116; SA. 51486**).
- Concessione al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo di un finanziamento per la realizzazione di una infrastruttura locale atta a creare, nell'ambito degli agglomerati industriali di Tolmezzo e Amaro, un contesto favorevole all'insediamento di attività industriali e artigianali in area montana (**SA.50116** Italia, FVG).
- Concessione finanziamento al Comune di Moggio Udinese, per la copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi relativi al piano degli insediamenti produttivi zona D2 - Moggio Udinese (**SA.50117** Italia FVG).
- Linee funiviarie di dimensioni limitate – (Italia **SA.55683** prorogato da SA. 61552)
- Finanziamento per la realizzazione di una infrastruttura locale al Consorzio di sviluppo economico locale del Ponte Rosso Tagliamento (**SA.50992** Italia, FVG).
- Costruzione di stabilimenti balneari (Germania **SA. 60769**).
- Infrastrutture serventi ai parchi termali (Germania **SA.63918**).
- Infrastrutture serventi alla visita delle grotte della Laconia (Grecia **SA.62014**).
- Digitalizzazione dei centri di formazione professionale interaziendali (Germania **SA. 63056**).
- Misure di gestione del rischio idro geologico (Germania **SA. 63145**).
- Sviluppo dei collegamenti tra i porti chiave di Brindisi e Igoumenitsa DOCK-BI (Interreg Grecia Italia **SA.52902** (Grecia).
- Concessione diretta di un contributo per la realizzazione di investimenti di adeguamento del terminal logistico della Zona Industriale di Almussafes (**SA.54511** (Spagna).

In molti casi sopra elencati con l'art. 56 si finanziano infrastrutture serventi o completanti interventi effettuati con altre basi giuridiche del GBER: un esempio è ad es. il finanziamento di infrastrutture turistiche collaterali alle infrastrutture portuali nel mar Ionio (Grecia **SA.57639**).

In alcuni casi sono state individuate misure che attuano con l'art. 56 interventi che potrebbero non rientrare in non aiuti o in basi giuridiche ad hoc: es. la Misura 7 del PSR:

- Aiuto del Regno unito - Misura 7 del PSR Irlanda del Nord **SA. 60375**.
- Aiuto in contesto sviluppo rurale (Finlandia **SA. 61485**).
- Infrastrutture locali dell'intero approccio Leader (Regno Unito **SA 60381**; Germania **SA.60260**).
- Aiuto dell'Italia **SA. 50898**, (recupero di fabbricati dei Comuni di importanza storica nelle zone rurali, Misura 7 del PSR Emilia Romagna). Nella citata esenzione SA. 50898, recupero di fabbricati dei Comuni di importanza storica nelle zone rurali, Misura 7 del PSR Emilia Romagna, la Regione sostiene le spese per interventi di recupero di fabbricati pubblici di importanza storica e architettonica (da destinare a servizi pubblici) o per attività artistiche, culturali, educative e naturalistiche. I beneficiari sono i Comuni (singoli ed associati) ed altri Enti pubblici. Sembrerebbe pertanto un caso di non aiuto (come peraltro è stato deciso in casi del tutto simili, es. nel caso tedesco **SA.41935** (2015/N) in cui si discuteva proprio di Sviluppo e rinnovamento dei villaggi, fattispecie omologa alla Misura 7 nella programmazione 13-20.).

In altri casi, in talune decisioni adottate ambito LEADER, le infrastrutture sono state inquadrare quali aiuti all'interno degli Orientamenti agricoli o del Regolamento FEASR (es. terrazzamenti); nella Decisione Aiuto di Stato - Italia (Trento) **SA. 52303** (2018/N) Sostegno alle operazioni 7.5 e 7.6 del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia autonoma di Trento, la misura finanziata, attuata dai GAL nell'ambito della Misura 19 – Leader finanziava le seguenti infrastrutture: infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala (realizzazione ex novo, recupero, adeguamento e messa in sicurezza della rete sentieristica locale, aree e strutture attrezzate per la sosta e l'informazione turistica, cartellonistica e segnaletica; infrastrutture per l'attività sportiva e ricreativa); manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, con beneficiari sia pubblici che privati, aziende comprese. La Commissione ha ritenuto che in tale caso ricorra un aiuto in quanto i beneficiari degli aiuti operano in un mercato di servizi offrendo servizi ricreativi, mercato che è aperto alla concorrenza a livello dell'UE. Pertanto senza apparente distinguo tra beneficiari pubblici e privati, la Commissione ha applicato la pertinente Misura degli Orientamenti agricoli. Conformemente al punto 46 degli Orientamenti, le misure attuate in forza e in conformità del regolamento (UE) n. 1305/2013 o come finanziamento nazionale integrativo nel quadro di un PSR sono di per sé compatibili con gli obiettivi dello sviluppo rurale e contribuiscono al loro raggiungimento. Essendo il regime di aiuti notificato parte integrante del PSR della Provincia autonoma di Trento 2014-2020, è rispettato il requisito del contributo al raggiungimento di un obiettivo comune. La decisione conclude pertanto che le misure notificate costituiscono un aiuto compatibile.

5.Trattazione dei casi dubbi

In mancanza di parametri quantitativi oggettivi necessari per stabilire un confine tra aiuto e non aiuto e al fine di dirimere l'incertezza si suggerisce di gestire il finanziamento dell'infrastrutture di questi casi dubbi applicando tutte le condizioni sostanziali stabilite dal regolamento 651, evitando gli adempimenti formali richiesti dalla norma comunitaria e assicurare all'infrastruttura il finanziamento idoneo a coprire al massimo il deficit di finanziamento (condizione che oltre ad essere richiesta dalle regole europee dovrebbe comunque essere rispettata). Di modo che, qualora dovesse essere contestata a posteriori la valutazione di non aiuto attribuita al finanziamento, sarebbe comunque garantita la sua compatibilità a dispetto della illegalità formale che resterebbe priva di conseguenze.

6.Conclusioni

Alla luce del vulnus nella definizione precisa di un'infrastruttura locale appare necessaria la valutazione caso per caso alle varietà di fattispecie assimilabili ad infrastrutture locali e che le infrastrutture locali gratuite e liberamente fruibili dal pubblico ad uso turistico o di pregio artistico, costruite e/o gestite da attori pubblici (centri d'informazione e simili strutture di accoglienza, sentieri, piste ciclabili e mulattiere, percorsi didattici e naturalistici compresi segnaletica, attrezzature, posti di ricovero e di osservazione, parcheggi, aree pic-nic ad uso gratuito, bagni pubblici, passeggiate, pontili, piste da sci sentieri, giardini termali, pontili di imbarco, pontili galleggianti, aree balneari e teatri naturali, torri di graduazione e impianti di battitura d'acqua non sfruttati commercialmente) non sono da considerare aiuti di stato. Viceversa la ricca casistica di infrastrutture locali, volte a migliorare, a livello locale, il clima per le imprese e i consumatori e ad ammodernare e sviluppare la base industriale, rientrano nella nozione di aiuto di stato e se di importi modesti sono esentati dall'obbligo di notifica ed inquadrabili ai sensi dell'art. 56. La compatibilità dell'aiuto non deve superare la differenza tra i costi ammissibili ed il risultato operativo dell'investimento. Quest'ultimo deve essere dedotto dai costi ammissibili ex ante sulla base di proiezioni ragionevoli o mediante un meccanismo di recupero e rideterminazione dello stesso. Da ultimo vale la pena sottolineare che più di una volta la Commissione ha ritenuto che ad un'infrastruttura ricettiva destinata ad attività turistiche debba essere applicato l'articolo 56.